

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2210)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 1962 (V. Stampati nn. 316 e 2223)

**d'iniziativa dei deputati VIDALI, BELTRAME, MARCHESI, FRANCO Raffaele (316);
RIZ, EBNER e MITTERDORFER (2223)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 ottobre 1962*

Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I benefici previsti dall'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono estesi agli assicurati e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei territori già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico per il periodo di servizio militare effettivo prestato nelle Forze armate austriache, dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 e documentato secondo le norme vigenti.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente legge sarà a carico del Fondo adeguamenti pensioni costituito con legge 4 aprile 1952, numero 218.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.